

COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e durata dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di trasporto degli alunni delle scuole, ubicate sul territorio comunale, dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado.
2. L'appalto ha durata di 2 (due) anni scolastici (2017/2018 – 2018/2019) con inizio e scadenza coerenti con il calendario previsto dalle autorità scolastiche.
3. L'impresa, intervenuta l'aggiudicazione e in attesa della stipula del contratto, è tenuta a garantire l'inizio del servizio nei tempi indicati dalla stazione appaltante.
4. L'amministrazione comunale avrà facoltà di prorogare il contratto per tutto il tempo necessario per addivenire a nuova aggiudicazione del servizio. Verificandosi tale necessità l'appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando il Comune non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.
5. L'Appaltatore è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni non corrispondesse alle norme previste dal presente capitolato, il Committente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice, nel pieno rispetto del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara, con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
2. La ditta appaltatrice espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza sufficienti a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 30 minuti.
3. La ditta dovrà svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Servizio di trasporto scolastico; in particolare i percorsi dovranno essere svolti da e per il plesso scolastico di pertinenza territoriale della residenza dell'utente secondo il piano dei trasporti predisposto dall'impresa sulla base di quanto rilevabile nello schema di massima **allegato**, redatto sulla scorta dei dati riferiti all'anno scolastico 2016/2017.
4. Il chilometraggio annuo base su cui è strutturato il servizio del presente capitolato è di circa Km 38.000 con possibilità in aumento o in diminuzione dei chilometri in relazione alle misure adottate al riguardo dagli organi competenti alla razionalizzazione delle sedi scolastiche e delle relative utenze.
5. Il servizio sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in rapporto al calendario deciso dalle autorità scolastiche che hanno autonoma competenza nella loro fissazione. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
6. Nel caso di variazioni dell'ubicazione delle sedi scolastiche, d'incremento o diminuzione delle stesse, nei limiti di chilometraggio di cui al 4° comma, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque i relativi servizi di trasporto, previa comunicazione del Comune da effettuarsi con congruo anticipo e ad aggiornare il piano di cui al successivo art. 6.
7. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Servizio comunale competente sulla base delle iscrizioni ricevute fornisce alla Ditta, all'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.
8. Nell'ipotesi del superamento dell'aumento del 3% del chilometraggio annuo, si provvede, d'accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza dei presupposti per procedere a revisione del contratto, ed eventuale conguaglio, soltanto per i servizi eccedenti il 3%.
9. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di sospensione od interruzione

del servizio per cause di forza maggiore (es. condizioni meteorologiche, sciopero) l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale della sospensione o interruzione con la massima anticipazione possibile.

Art. 3 – Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al D.M. 31-01-1997 avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalle norme contenute nel D.Lgs n. 285 del 30.04.1992.

2. La Ditta appaltatrice assicura altresì la funzionalità, l'efficienza, la sicurezza e la decorosità dei mezzi impiegati. **I mezzi sono quelli indicati in sede di gara (almeno n. 5 automezzi + 1 di scorta), con le caratteristiche indicate nello schema piano trasporti.** Ogni eventuale sostituzione dovrà essere concordata con il Comune. Negli automezzi impiegati per i servizi, la Ditta concessionaria assicura, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli, indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Vicopisano. Per l'espletamento del servizio la Ditta appaltatrice utilizza strade statali, provinciali, comunali, vicinali. Al fine di assicurare la sicurezza degli utenti, la ditta dovrà tempestivamente segnalare al Comune le condizioni che possano determinare pericolosità delle medesime strade per i provvedimenti di competenza.

3. I veicoli dovranno essere omologati e rispondenti alle norme stabilite da leggi e decreti ministeriali relative alle caratteristiche costruttive funzionali vigenti, tali da consentire il trasporto per alunni. E' fatto obbligo alla Ditta di effettuare un'accurata e quotidiana operazione di pulizia dei veicoli, unitamente alla sanificazione batteriologica almeno due volte alla settimana.

4. In ogni caso l'appaltatore, mediante propria organizzazione e apprestamento dei mezzi necessari, deve espletare il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico per tutti gli aventi diritto.

5. Il Comune si riserva di effettuare con propri tecnici un controllo dei veicoli prima dell'assegnazione del servizio.

6. Le licenze/autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di scuolabus, ove non già possedute, sono rilasciate dall'Amministrazione appaltante con validità limitata alla durata del contratto ed ad esclusivo uso del trasporto scolastico, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti.

Art. 4 - Personale di assistenza e altri servizi aggiuntivi

1. Nei servizi di trasporto degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia è assicurata, da parte della ditta, la messa a disposizione di idoneo personale di assistenza per i bambini trasportati (Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1997 - Codice della Strada).

2. Dovrà essere garantita l'eventuale presenza di un accompagnatore per gli alunni portatori di handicap o con particolari situazioni di bisogno.

3. La ditta inoltre dovrà effettuare con proprio personale diverso dall'autista vigilanza a bordo almeno 1 volta ogni due mesi per ciascun scuolabus in servizio al fine di verificare il corretto svolgimento dello stesso in conformità con il presente capitolato e la corretta fruizione da parte degli utenti segnalando per scritto al Comune l'esito di ogni controllo e le eventuali problematiche emerse (tempi di percorrenza, comportamento utenti ecc.)

4. Nel prezzo unitario di percorrenza delle tratte di trasporto scolastico giornaliero si intendono interamente compensati tutti i servizi di cui al presente articolo.

5. la Ditta appaltatrice dovrà altresì garantire, gratuitamente e senza compensi aggiuntivi, un certo numero di uscite/visite didattiche come segue:

a) Spostamenti di classi nell'ambito del territorio comunale, nell'intervallo di tempo fra i percorsi ordinari: 40 per anno;

b) Gite mattutine, da svolgersi entro un raggio di km 40 dal plesso scolastico, in orario mattutino: 40 per anno;

c) Gite giornaliera da svolgersi entro un raggio di km 150 dal plesso scolastico, in orario mattina+pomeriggio; 10 per anno;

Al numero minimo dei servizi sopra descritti devono essere aggiunti gli ulteriori servizi offerti in sede di gara. Ulteriori servizi che dovessero essere richiesti in aggiunta dall'Istituto Scolastico saranno a questo direttamente fatturati ai seguenti prezzi:

- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera a) è determinato in € 25,00 cadauno;

- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera b) è determinato in € 80,00 cadauno;

- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera c) è determinato in € 180,00 cadauno.

6. L'organizzazione di tali servizi viene definita direttamente con l'appaltatore da parte dell'Istituto Scolastico. Al riguardo la ditta si impegna ad osservare le indicazioni e prescrizioni della specifica MIUR 3.2.2016, n. 674 sui viaggi di istruzione e visite guidate.

7. In caso di mancato utilizzo dei suddetti servizi il controvalore economico come sopra indicato è trattenuto dai corrispettivi per servizi ordinari o convertito in ulteriori servizi analoghi.

8. La ditta è tenuta, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad effettuare servizi di trasporto per iniziative extrascolastiche (campi solari, doposcuola, manifestazioni ecc.) al prezzo unitario di percorrenza di cui al presente rapporto contrattuale nel caso di servizi continuativi e al prezzo unitario fisso delle gite nel caso di servizi una tantum.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del Servizio

1. Il servizio di trasporto degli alunni è effettuato sulla base del calendario dell'anno scolastico, tempestivamente comunicato alla ditta concessionaria dal Comune ed in modo da conciliarsi con le attività didattiche, i cui tempi di svolgimento sono altresì comunicati dal Comune alla Ditta concessionaria, che provvede ad organizzare di conseguenza le relative linee.

2. La Ditta concessionaria è tenuta ad effettuare il prelevamento degli alunni presso il domicilio degli stessi o in fermate lungo le vie del percorso individuate in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio, in conformità con le vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale. Nell'effettuazione del servizio la Ditta concessionaria è tenuta a garantire il minor tempo di permanenza possibile degli alunni sugli automezzi, che comunque non può eccedere il tempo massimo di 30 minuti per ciascuna corsa e deve condurre gli alunni alla scuola senza anticipo né ritardo rispetto al tempo di entrata desumibile dall'orario scolastico.

3. Il personale della concessionaria addetta al trasporto ha l'obbligo di provvedere, relativamente agli alunni della scuola dell'obbligo alla consegna degli alunni stessi al personale ausiliario o insegnante addetto al plesso scolastico e al ritorno a genitore o altro adulto incaricato.

4. All'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari). Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata.

Art. 6 - Piano annuale dei trasporti

1. La Ditta concessionaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto e tenendo conto degli elementi forniti dal Comune (cfr. allegato) sulla scorta dell'elenco degli utenti che annualmente richiedono il servizio, degli itinerari e dei tempi di percorrenza, è tenuta alla predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un programma di gestione del servizio, in modo che sia garantito il corretto e puntuale soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Di qualsiasi variazione al programma annuale di gestione, la Ditta concessionaria deve fornire tempestiva comunicazione al Comune per iscritto. Tale programma è presentato al Comune entro 10 giorni dalla richiesta e comunque in tempo utile per l'inizio di ogni anno scolastico,

2. Il programma suddetto è soggetto ad approvazione da parte del funzionario responsabile del servizio comunale, che verifica la rispondenza del programma annuale alle prescrizioni del presente articolo ed alla vigente legislazione in materia di circolazione stradale e del Regolamento per il Funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico.

3. Nell'ipotesi in cui, per esigenze connesse all'erogazione del servizio all'utenza, manifestatesi prima o durante lo svolgimento dello stesso, dovesse procedersi all'opportuno adeguamento del programma annuale, la Ditta concessionaria è tenuta a provvedervi con la necessaria tempestività, salva l'approvazione del Comune ai sensi del comma precedente.

4 La ditta deve partecipare, con il Responsabile referente, sia ad incontri ed eventuali assemblee degli utenti per illustrare i percorsi, sia con i singoli utenti per problemi da essi segnalati. Inoltre sono indispensabili incontri con il personale dell'Ufficio Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione generale del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

5. La ditta è tenuta a prestare fattiva collaborazione con l'Ufficio Scuola del Comune al fine di tenere costantemente aggiornato l'elenco degli utenti con l'indicazione delle singole fermate.

Art. 7 – Utenti

1 Le procedure relative alla richiesta di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dal Comune, il quale provvede al recepimento delle istanze ed a comunicare alla Ditta concessionaria l'elenco dei richiedenti, oltre a tutte le altre notizie necessarie per la predisposizione del programma annuale di gestione di cui all'art. 6 .

2 Il Comune determina con riferimento a ciascun anno scolastico la contribuzione a carico delle famiglie degli utenti relativa alle spese di gestione del servizio di trasporto scolastico. Il Comune provvede, altresì, alla riscossione delle contribuzioni medesime.

Art. 8 - Modalità di pagamento

1 Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è liquidato e pagato a cura del funzionario responsabile del servizio, dietro presentazione di regolare fattura al termine di ciascun mese.

2 Al fine di operare il riscontro dei servizi svolti, le fatture rimesse dalla Ditta concessionaria debbono essere altresì corredate da analitici prospetti indicanti, per ciascuna linea, le percorrenze chilometriche effettuate, calcolate sulla base dei percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio, intendendosi per tale il luogo del prelievo del primo utente delle singole corse di andata fino al relativo plesso scolastico e viceversa, con esclusione di percorrenze per trasferimenti tecnici, rilevabili in modo oggettivamente verificabile con idonei strumenti (cronotachigrafi, dispositivi GPS, ...) ed i giorni di servizio. I pagamenti mensili sono effettuati in misura proporzionale ai km. percorsi e documentati e comunque in quantità non superiore alla frazione mensile dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 9. La liquidazione delle fatture avviene entro 60 gg. dalla data di ricevimento al protocollo del Comune. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti alla Ditta concessionaria gli interessi nella misura corrispondente al tasso debitore, sul conto corrente di Tesoreria di questo Comune.

Art. 9 – Assicurazione e tutela degli utenti e di terzi

1 La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

2 Essa dovrà pertanto procedere a stipulare polizza assicurativa con massimali non inferiori a €. 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per ogni automezzo:

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

Art. 10 – Caratteristiche e requisiti del personale conducente

1 Per la regolare gestione del servizio la Ditta concessionaria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa, patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus **o carta di qualificazione del conducente (C.A.P./C.Q.C.) per trasporto di persone.**

Gli autisti dovranno essere di provata capacità professionale, onestà e moralità, e in numero idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.

Il personale è tenuto a:

- osservare scrupolosamente tutte le norme del codice della strada;
- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso, rispettoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso nonché a curare la decorosità del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e a rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così come concordati con il Comune;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- non fumare a bordo;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici.
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- controllare che i bambini compiano il viaggio seduti e allacciati;
- consegnare i bambini ai genitori o ad adulti di fiducia dagli stessi. In caso di loro assenza gli stessi devono essere accompagnati, a fine giro, presso il Servizio di Polizia Municipale o in altro luogo indicato dal Comune;

- non usare i mezzi durante i percorsi prestabiliti per i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
 - effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso dal Comune; segnalare al Comune la presenza di bambini non ricompresi nell'elenco;
 - essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
 - non usare il telefono cellulare con modalità vietate dalle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- comunicare tempestivamente ogni avversità eventualmente occorsa nel corso dello svolgimento del servizio;
- svolgere attività di comunicazione inerente il servizio agli utenti.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente, rimanendo responsabile del comportamento di quest'ultimi.

2 Il personale della conduzione dei mezzi dovrà essere fisicamente valido ed abile alle mansioni assegnate ed in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenderà utilizzare.

3 Il Comune potrà a suo insindacabile giudizio richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora sia giudicata l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Art. 11 – Trattamento dei lavoratori

1 Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio, la Ditta concessionaria è tenuta all'applicazione delle normative inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, a norma delle disposizioni in materia.

2 L'appaltatore si impegna ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3 L'appaltatore sarà obbligato ad esibire, a richiesta, la documentazione relativa al personale impegnato nell'appalto di cui trattasi, tale da permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.

4 La ditta appaltatrice si impegna altresì alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia, ecc; ciò allo scopo di evitare disservizi, nell'espletamento del trasporto.

5 All'Amministrazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza volta ad accertare l'osservanza delle norme del presente contratto.

6 I dipendenti o associati adibiti al servizio di conducente dovranno altresì possedere tutti i requisiti richiesti dalla Motorizzazione Civile ed altre disposizioni legislative in merito, indispensabili per detta mansione.

7. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l'indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 8.

L'appaltatore provvede a dare attuazione al documento con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.

9. Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l'annotazione nel casellario informatico (delibera dell'Autorità n. 1 del 10/1/2008).

10. L'appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver preso conoscenza e compilato per la parte di competenza il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) allegato al presente e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

11. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all'eliminazione dei rischi.

Il D.U.V.R.I. è un documento dinamico, infatti:

³⁵/₁₇ potrà essere aggiornato dalla stessa Stazione Appaltante, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio;

³⁵/₁₇ potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante.

12. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

13. L'appaltatore manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione e reciproca informazione.

14. L'importo complessivo delle forniture e dei servizi in appalto comprende i costi della sicurezza che sono costituiti sia dai costi (o oneri) indicati dal piano delle misure di sicurezza previste dall'appaltatore (apprestamenti, opere provvisorie, DPC, DPI, ecc.) sia dal costo (oneri) derivanti dai rischi interferenti presenti negli ambienti di competenza del datore di lavoro committente nei quali si va a operare.

15. L'appaltatore, nel sottoscrivere il presente contratto, si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sia interni (dai rischi delle proprie attività) sia esterni (presenti nei luoghi di competenza del committente nei quali si va a operare), sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi (compreso il committente) di cui al presente contratto di appalto.

16. L'Impresa, nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è altresì obbligata ad assorbire il personale addetto in forza alla gestione uscente impiegato nello svolgimento del servizio, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga della medesima) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva e salvo esplicita rinuncia individuale.

Art. 12 – Obblighi della Ditta aggiudicataria

1 E' fatto obbligo per la ditta aggiudicataria:

- nominare un responsabile del servizio, sempre reperibile su telefono cellulare, con cui il Comune possa relazionare in qualsiasi momento in ordine al servizio medesimo ed instaurare un sistema di comunicazione con tutti gli autisti dipendenti;
 - provvedere tempestivamente alla sostituzione di un eventuale bus in avaria durante l'espletamento del servizio;
 - segnalazione immediata alla scuola ed al Comune di mezzo in avaria durante il servizio al fine di avvertire le famiglie degli utenti;
 - assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale di pari qualifica;
 - dotare gli autobus impiegati di idonei cartelli da apporre sul vetro frontale e posteriore contenenti le indicazioni del servizio svolto;
 - formare ed addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi ed ai compiti che dovrà svolgere;
 - comunicare l'elenco del personale utilizzato per il servizio indicando nominativo, contratto di lavoro, qualifica, patente e abilitazioni professionali, percorso generalmente svolto e numero di cellulare;
 - provvedere alla pulizia e sanificazione dei mezzi come previsto dall'art.3;
 - predisporre il piano annuale dei trasporti come indicato nell'art. 6;
 - presentazione di un piano delle manutenzioni ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per il servizio da eseguire preferibilmente nel periodo estivo,
 - trasmissione dell'elenco degli interventi effettuati sia in proprio che da terzi autorizzati con presentazione della documentazione delle spese sostenute;
 - obbligo di garantire la disponibilità di almeno 1 (uno) mezzo di scorta;
 - obbligo di fissare il deposito dei mezzi entro e non oltre 10 chilometri dal confine del territorio comunale;
 - fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.
2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.

Art. 13 - Penalità

1 Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del presente capitolato. Il Comune farà pervenire per iscritto alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni relative alle singole inadempienze.

Se entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione la ditta non fornirà alcuna controprova atta a giustificare l'accaduto, il Comune applicherà per ogni violazione una penale di norma pari a €. 500,00, ovvero nei seguenti casi:

- € 100,00 ogni qualvolta vi saranno difficoltà a mettersi in comunicazione con il referente del servizio;
 - € 200,00 per accertato disservizio (ritardi, fermate non effettuate);
 - € 250,00 oltre al corrispettivo di aggiudicazione, ove il disservizio dovesse causare la mancata effettuazione di uno o più servizi giornalieri;
 - € 300,00 in caso di mancata presentazione da parte della Ditta concessionaria del piano di gestione del servizio relativo all'anno scolastico di riferimento di cui al precedente art. 6;
- 2 Nell'ipotesi in cui la Ditta incorra in almeno cinque sanzioni anche di natura diversa, il comune potrà risolvere il contratto prima della scadenza, rivalendosi nei confronti della ditta appaltatrice per il risarcimento dei danni subiti per l'interruzione del servizio.
- 3 L'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio e delle eventuali penalità applicate per inadempienze sarà detratto dal pagamento del corrispettivo mensile.

Art. 14 - Revisione periodica del prezzo

1 Il presente contratto è sottoposto alla revisione prezzi da settembre 2018 previa domanda di adeguamento e sarà calcolata sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo intervenuto tra il mese di luglio dell'anno precedente la domanda di aggiornamento ed il mese di luglio dell'anno in corso.

Art. 15 - Verifica degli adempimenti

- 1 Il Comune esercita, attraverso le proprie strutture di competenza, la vigilanza ed il controllo delle attività svolte dalla Ditta appaltatrice nella gestione dei servizi appaltati.
- 2 Il Comune può richiedere in qualsiasi momento incontri al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficacia e l'efficienza della gestione.
3. Responsabile dell'esecuzione del contratto: Nardi Federica dell'Ufficio Scuola

Art. 16 – Risoluzione del contratto

- 1 Il Comune può risolvere il contratto in caso di inadempimento previa diffida. A titolo esemplificativo vengono indicati i seguenti casi:
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale del Comune;
 - sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
 - dichiarazione di fallimento della ditta aggiudicataria;
 - accertata colpevolezza dell'appaltatore per frode anche fiscale;
 - utilizzazione di automezzi diversi da quelli in offerta senza l'autorizzazione del Comune.
- 2 La risoluzione del contratto è decisa dal dirigente del Comune previa adozione di deliberazione di indirizzi adottata dall'organo di amministrazione.
- 3 In tale ipotesi il Comune incamera la cauzione di cui al successivo art. 18, affida il servizio ad altra impresa ed imputa l'eventuale maggiore spesa alla Ditta appaltatrice inadempiente, salvo eventuale addebito alla medesima di ulteriore danno.

Art. 17 – Subappalto

1. L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. E' escluso il subappalto.

Art. 18 - Spese contrattuali e garanzie

- 1 Tutte le spese consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, fanno carico alla ditta aggiudicataria.
- 2 A garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Ditta costituisce cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto.
3. L'Amm/ne è autorizzata a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Ditta, per inadempienze contrattuali o danni, o altro imputabili alla stessa Ditta. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Ditta è obbligata nel termine di giorni 30 a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria. Diversamente la cauzione verrà integrata d'ufficio, sull'importo di liquidazione.

4. Al termine dell'appalto sarà liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della Ditta a tutti gli obblighi verso il Comune, e l'assenza di pendenze verso i dipendenti e gli Enti previdenziali e assicurativi. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà oggetto d'apposito provvedimento amministrativo.

5. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da Intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell'apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 D.Lgs n° 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.

Art. 19 – Controversie

1. Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.

Per ogni controversia in ordine all'appalto sarà riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Art. 20 – Rinvio a norme vigenti

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati:

- Progetto_Perizia e Schema Piano Trasporti
- DUVRI